

#DECRETOTRASPARENZA

cosa cambia per le PA



Avv. Prof. Ernesto Belisario
www.ernestobelisario.eu



BELISARIO
STUDIO LEGALE

SOMMARIO

- ☑ IL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 (introduzione e obblighi)
- ☑ LE CRITICITA' DA AFFRONTARE
- ☑ COME CAMBIANO I SITI DELLE PA

la rivoluzione della trasparenza viene da lontano



TRASPARENZA

evoluzione normativa

TUTTO INIZIA CON LA 241/90

L'evoluzione del modello di trasparenza intesa quale accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ha le sue origini negli anni '90.

La Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, infatti, introduceva una nuova disciplina in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il diritto di accesso, così come disciplinato dalla L. n. 241 era riferibile esclusivamente al procedimento e quindi ad un'attività amministrativa di interesse del singolo.

LA TAPPA INTERMEDIA: IL D.LGS. 150/2009

- ▶ La trasparenza intesa come accessibilità totale, di servizio agli utenti e di trasparenza per la collettività è introdotta nell'ordinamento con il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".
- ▶ Progressivamente, un numero importante di "leggi" e "leggine" che avevano introdotto obblighi di pubblicazione sui siti Web della PA.

FATTORI CRITICI DELLA VECCHIA DISCIPLINA

- 📌 Poco zelo da parte delle PA
- 📌 Molte resistenze
- 📌 Mancata previsione di adeguate sanzioni

VERSO UNA NUOVA TRASPARENZA?

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” riconosce la trasparenza quale mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione, imponendo una rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti degli stakeholders, e quale possibilità per tutti i cittadini di avere accesso diretto all’intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni.

LA NUOVA TRASPARENZA

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013

- ▶ Attuativo della normativa anti-corruzione (Legge n. 190/2012)
- ▶ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013
- ▶ Contiene il *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*

LA TRASPARENZA È...

- Diritto di accedere alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria** sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo n. 33/2013)
- Diritto di accedere agli atti e ai documenti relativi a singoli procedimenti amministrativi** (Legge n. 241/1990)

DECRETO 33/2013

OBIETTIVI

- * Favorire la prevenzione della corruzione
- * Innescare forme di controllo diffuso dell'operato della PA
- * Rendere più semplice l'accesso ai dati e ai documenti della PA

INTERVISTA | Filippo Patroni Griffi I | Ministro della Pa

«Confidiamo che a controllare siano soprattutto i cittadini»

«Ora i cittadini e le imprese - afferma Filippo Patroni Griffi, ministro della Pubblica Amministrazione - possiedono gli strumenti giuridici per far valere nei confronti degli uffici pubblici gli obblighi di trasparenza. È l'elemento più rilevante di questo testo unico che riunisce norme prima sparse e le razionalizza».

Sono stati introdotti anche nuovi adempimenti.

Certo. Come quello che obbliga i gruppi consiliari di Regioni e Province a pubblicare i rendiconti dei finanziamenti ricevuti. Se non lo fanno, scatta la sanzione del taglio del 50% delle risorse. Sono state anche estese le norme sulla pubblicità delle situazioni patrimoniali dei titolari di cariche politiche elettive, che già esistevano per i componenti del Governo.

Per il Garante della privacy troppi dati personali.

Alcuni di quei rilievi li abbiamo accolti. C'è, però, un dato di fondo: siamo di fronte a due valori costituzionali: la protezione della privacy e il buon andamento della pubblica amministrazione. La tecnica migliore non è la contrapposizione, ma il bilanciamento. È



Patroni Griffi, ministro della Pa

quanto fatto con il testo unico.

Il decreto è un pezzo della legge anticorruzione. La trasparenza serve a fronteggiare le tangenti?

Sicuramente sì. Basta pensare alla parte che obbliga alla pubblicità dei contratti o dei tempi dei procedimenti.

Le norme sulla trasparenza sono state spesso disattese. Come pensate di renderlo efficace questa volta?

Un deterrente può essere rappresentato dalle sanzioni. Ce ne sono di specifiche: per esempio, gli incarichi di consulenza non diventano efficaci se l'amministrazione non pubblica il curriculum del consulente, nonché l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Occorrerà un pressante monitoraggio per indurre gli uffici a darsi da fare.

È un impegno che divideremo con la Civit. Confidiamo, però, che il monitoraggio lo facciano anche i cittadini attraverso lo strumento dell'accesso civico.

Arriveranno linee guida per dare omogeneità ai nuovi adempimenti?

Molti problemi sono affrontati nelle linee guida sulla trasparenza, che la Civit ha aggiornato. Prima di intervenire aspettiamo, però, di capire meglio le difficoltà, anche attraverso i quesiti delle amministrazioni. L'imperativo ora è partire.

Impegni nuovi e gravosi, soprattutto per le piccole amministrazioni, che si troveranno, tra l'altro, alle prese con il piano anticorruzione e il programma triennale sulla trasparenza.

Daremo indicazioni per far coincidere i due adempimenti in un unico atto o in settimana invieremo alla Civit la bozza del piano nazionale anticorruzione. E dovranno coincidere anche il responsabile della trasparenza e quello della prevenzione e corruzione.

ANTONIO DI NINO

DIGITALIZZAZIONE DELLA PA evoluzione normativa

PERCHÈ SI PARLA DI PA DIGITALE?

I BENEFICI

✓ Maggiore efficienza

- risparmio su personale, spazi fisici e materiali
- riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti
- raggiungimento di più obiettivi a parità di costi

✓ Riduzione dei costi

- per investimenti
- di esercizio

✓ Miglioramento della qualità dei servizi all'utenza

E-GOVERNMENT

LA TECNOLOGIA NON FA MIRACOLI

La digitalizzazione non deve riguardare solo le tecnologie ma anche **l'organizzazione** degli Enti stessi al fine di offrire agli utenti servizi efficienti

L'e-Government non consiste nella mera automazione e meccanizzazione dell'attività dell'Amministrazione, ma - secondo la definizione datane dall'OCSE - nell'impiego *“delle ICT, ed in particolare di Internet, come strumenti per migliorarne l'efficienza e renderla maggiormente orientata alla soddisfazione degli utenti”*

IL CAD



LO SWITCH-OFF È INIZIATO



DECRETO CRESCITALIA 2.0

art. 9

**dati di tipo aperto e
inclusione digitale**

definizioni

- ▶ **formato dei dati di tipo aperto**, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi

definizioni

► **dati di tipo aperto**, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali

Il nuovo art. 52 CAD

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.

Il nuovo art. 52 CAD

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice.

L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h) , è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

Il nuovo art. 52 CAD

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

Il nuovo art. 52 CAD

4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.

Il nuovo art. 52 CAD

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nuovo art. 52 CAD

7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

Il nuovo art. 52 CAD

8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

DECRETO SVILUPPO

DECRETO TRASPARENZA

PRINCIPIO GENERALE

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

(art. 1)

AMBITO DI APPLICAZIONE

OGGETTIVO

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

(art. 2)

AMBITO DI APPLICAZIONE

SOGGETTIVO

- 1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.*
- 2. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*
- 3. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.*

(art. 11)

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

un po' di date

- ▶ pubblicato in GU il **5 aprile**
- ▶ entrato in vigore il **20 aprile**
- ▶ prevede che atti e documenti debbano essere pubblicati **tempestivamente**
- ▶ previsto differimento (al **20 ottobre**) solo per i dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 24)

non sono necessari

MODELLI o DECRETI ATTUATIVI

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Una disciplina specifica è riservata anche alle sanzioni di cui all'articolo 47 per il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. Esse, infatti, si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto

OBBLIGHI PRINCIPALI

I “NUOVI” ADEMPIMENTI

- ▶ Pubblicazione di atti e documenti
- ▶ Predisposizione e aggiornamento Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
- ▶ Previsione della figura del “Responsabile della trasparenza”

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

PROGRAMMA

Già il d. lgs. n. 150 del 2009 disciplinava, all'articolo 11, ora abrogato, la nozione di trasparenza e gli obblighi gravanti su ciascuna amministrazione per garantirne l'effettivo perseguimento prevedendo l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - non obbligatorio per gli enti locali - quale strumento più idoneo per dare piena attuazione all'obbligo di garantire la trasparenza in ogni settore dell'attività amministrativa.

Tra le novità introdotte dal d. lgs. n. 33/2013, rientra l'obbligatorietà anche per le amministrazioni locali – a differenza di quanto statuito dal d. lgs. n. 150/2009 – dell'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Ai sensi dell'articolo 10, infatti, ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

COME

DIRITTO ALLA CONOSCIBILITA'

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

(art. 3)

QUALITA' DELLE INFORMAZIONI

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

(art. 6)

OPEN DATA

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

(art. 7)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

PER QUANTO TEMPO

LO STORAGE È IMPORTANTE

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

(art. 8)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

DOVE

RESTYLING PER I SITI WEB

- Creazione della sezione “Amministrazione Trasparente” (collocata in home page e indicizzata dai motori di ricerca)
- Soppressione delle sezioni “Trasparenza, valutazione e merito” - “Operazione trasparenza” - “Amministrazione aperta”

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

COSA

DISPOSIZIONI GENERALI

- Programma per la trasparenza e l'integrità
- Atti generali
- Oneri informativi per cittadini e imprese

ORGANIZZAZIONE

- Organi di indirizzo politico-amministrativo
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali
- Articolazione degli uffici
- Telefoni e posta elettronica

PERSONALE

- Incarichi amministrativi di vertice
- Dirigenti
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa

PERFORMANCE

- Piano della performance
- Relazione sulla performance
- Ammontare complessivo dei premi
- Dati relativi ai premi
- Benessere organizzativo

ENTI CONTROLLATI

- Enti pubblici vigilati
- Società partecipate
- Enti di diritto privato controllati
- Rappresentazione grafica

ATTIVITÀ E PROVVEDIMENTI

- Dati aggregati sull'attività amministrativa
- Tipologie di procedimento
- Monitoraggio tempi procedurali
- Dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d'ufficio dei dati

PROVVEDIMENTI

- Provvedimenti di indirizzo politico
- Provvedimenti dirigenti

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI

- Criteri e modalità
- Atti di concessione

BILANCI

- Bilancio preventivo e consuntivo
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

- Patrimonio immobiliare
- Canoni di locazione o affitto

SERVIZI EROGATI

- Carta dei servizi e standard di qualità
- Costi contabilizzati
- Tempi medi di erogazione dei servizi
- Liste di attesa

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- IBAN e pagamenti informatici

... E NON È FINITA

- Collaborazioni e consulenti
- Bandi di concorso
- Controlli sulle spese
- Bandi di gara e contratti
- Opere pubbliche
- Pianificazione del territorio
- Informazione ambientali
- Strutture sanitarie accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti

UN BEL LAVORO...



ACCESSO CIVICO

di cosa si tratta

ACCESSO CIVICO

- 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*
- 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.*
- 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.*

(art. 5 D. Lgs. n. 33/2013)

ACCESSO CIVICO

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

(art. 5 D. Lgs. n. 33/2013)

LA VIGILANZA

VIGILANZA

Il Capo VI del decreto, rubricato Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni, definisce i soggetti coinvolti nell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e definisce l'apparato sanzionatorio connesso al mancato adempimento degli obblighi definiti dal decreto.

soggetti coinvolti

- Responsabile trasparenza
- Organismi indipendenti di valutazione
- CIVIT

LE SANZIONI

INDIVIDUI

- Sanzioni disciplinari
- Sanzioni per responsabilità dirigenziale
- Responsabilità per danno erariale

ORGANIZZAZIONI

- Mancato trasferimento di risorse



To Do List:

- Weekly college

- weekly self

part-time

- Scan negative for

Rayko print

- work out

- clean Yuuki's cage

- Take out garbage

- Call final two friends
- Sort through sketches
- Call up on blog reading
- Get business cards
- Print
- Call up on blog reading
- Sort through sketches
- Call final two friends

- Scan 2000 series near for
flatback
- Set up part-time on
for artists
- Check latest coll
for a review
- Make an
- Make print
- Make print

ABBIAMO CAPITO CHE...

- ▶ le norme tracciano una *check list*
- ▶ è necessaria un'adeguata organizzazione (più che la tecnologia)
- ▶ il mancato rispetto delle norme espone l'ente e gli agenti pubblici a sanzioni e responsabilità
- ▶ cittadini e imprese possono pretendere la concreta attuazione dei propri diritti digitali

GIVE US
SOME
FEEDBACK

GRAZIE



BELISARIO
STUDIO LEGALE

www.ernestobelisario.eu

www.decretotrasparenza.it

edu@ernestobelisario.eu

ernesto.belisario@pec.studiobelisario.it